


PROPOSTA DI LEGGE

2^A COMM. CONSILIARE

N.ro 371/10^a



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 41515 del 15/10/2018

Classificazione 1.15.1

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 446 della seduta del 11-10-2018

Oggetto: L. R. n.14 del 30 aprile 2009 e s.m.i.- Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole- Modifica e integrazione dell' art.13.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) IL PRESIDENTE
Dipartimento n. 8

Relatore (se diverso dal proponente) _____ (timbro e firma) _____
Agricultura e Risorse Agroalimentari
Il Dirigente Generale

Dirigente/i Generale/i: Dot. Giacomo Giovinazzo (timbro e firma) _____
REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____
REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Francesco RUSSO	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonella RIZZO	Componente	X	
5	Francesco ROSSI	Componente	X	
6	Savina Angela Antonietta ROBBE	Componente	X	
7	Mariateresa FRAGOMENI	Componente	X	
8	Maria Francesca CORIGLIANO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
_____ timbro e firma _____ IL DIRIGENTE GENERALE RECEPENTE
(Dot. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole);

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della L R n.14/2009 approvato con DGR n.55 del 28/02/2011;

VISTA la L.R. n.22 del 05/07/2016 di modifica alla L.R. n.14 del 30/04/2009, (nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole);

PRESO ATTO delle proposte di modifica e di integrazione alla Legge Regionale di cui sopra, pervenute dai rappresentanti delle Organizzazioni agricole, e delle Associazioni agrituristiche componenti la Commissione Regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agrituristica nominata con DDG n..10350 del 31/08/2016;

CONSIDERATO:

CHE le proposte formulate riguardano l'art.13 relativo all'"Elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività' di agriturismo" comma 5 bis della Legge Reg, len. 14 del 30/04/2009;

CHE il comma 5 bis prevede che possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, sia ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile;
- b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.

RILEVATO che la normativa regionale attuale, non disciplina il caso di decesso del proprietario, a seguito subentro, alla titolarità nell'iscrizione nell'Elenco Regionale delle aziende agrituristiche, fattorie didattiche e sociali;

RITENUTO necessario, adeguare il testo normativo al fine tutelare la continuità dell'attività' agrituristica e della produttività dell'impresa agricola in caso di improvvisa morte del titolare della stessa;

PREVEDERE dopo il comma 5 *ter*, è aggiunto il seguente

<< 5 *quater*. Nel caso di morte del titolare dell'azienda agricola il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore, che subentrano, anche in forma societaria, in qualità di eredi nella titolarità dell'azienda agricola:

- a) sono esonerati dal rispetto del requisito di cui al comma 5 bis, lettera a)
- b) devono acquisire il requisito di cui al comma 5 bis, lettera b), entro un anno dalla data di apertura della successione>>;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio Legislativo", nell'ambito dell'attività' di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

VISTI gli allegati "A", "B", "C" che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO :

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della

deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;

- che il Dirigente Generale ed il Dirigente di Settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- il Settore Ufficio legislativo della Giunta regionale nel merito ha espresso parere favorevole;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, a voti unanimi

DELIBERA


- **DI PRESENTARE** al Consiglio Regionale le proposte di modifica ed integrazione dell'art.13 comma 5 bis della Legge Regionale n.14/2009 di cui agli allegati "A", "B", "C" che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente alle Organizzazioni agricole, e alle Associazioni agrituristiche componenti la Commissione Regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività agriturstica nominata con DDG n.10350 del 31/08/2016;

DI TRASMETTERE la presente Delibera al Consiglio Regionale, cura del competente settore del Segretariato Generale;

- **DI DISPORRE** la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013 n.33 e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data----- al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale

15 OTT. 2018

L'impiegato addetto

Disegno di legge: "Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)"

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14)

1. Nell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), dopo il comma 5 *ter* è aggiunto il seguente:

<<5 *quater*. Nel caso di morte del titolare dell'azienda agricola il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore, che subentrano, anche in forma societaria, in qualità di eredi nella titolarità dell'azienda agricola:

- a) sono esonerati dal rispetto del requisito di cui al comma 5 *bis*, lettera a);
- b) possono acquisire il requisito di cui al comma 5 *bis*, lettera b), entro un anno dalla data di apertura della successione.>>

Articolo 2


(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 446 DEL 11-10- 2018

Disegno di legge: <<Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e s.m.i. (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>Modifica ed integrazione art.13

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La legge 30 aprile 2009, n.14 e s.m.i. (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), nell'art. 13 comma 5 bis non prevede, in caso di decesso del titolare dell'azienda agricola, l'immediato subentro nella titolarità dell'azienda agrituristica, fattoria didattica e fattoria sociale.

Appare, pertanto, necessario adeguare il testo normativo di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e s.m.i., per colmare la mancanza di regolamentazione nel caso di subentro, in modo di dare continuità all'attività produttiva dell'azienda, ed a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub* "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)".Modifica ed integrazione art.13.


Più in dettaglio l'art. 13 recita:

Art. 13

*(Elenco regionale⁴ dei soggetti abilitati
all'esercizio dell'attività di agriturismo)*

5 bis. Possono essere iscritti nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori la cui azienda agricola, ubicata nel territorio regionale, sia dotata di un'adeguata organizzazione, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230 *bis* del codice civile;
- b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.



**Nuova formulazione
Articolo 13 co. 5 bis**

(Integrazione / Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14

(Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)

Nell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), dopo il comma 5 *ter* è aggiunto il seguente:

<<5 *quater*. Nel caso di morte del titolare dell'azienda agricola il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore che subentrano, anche in forma societaria, in qualità di eredi nella titolarità dell'azienda agricola:

- a) sono esonerati dal rispetto del requisito di cui al comma 5 *bis*, lettera a);
- b) possono acquisire il requisito di cui al comma 5 *bis*, lettera b), entro un anno dalla data di apertura della successione.>>

La proposta di legge regionale, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione, per come previsto nell'**articolo 2** del disegno di legge.

Infine, l'**articolo 3** del disegno di legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

_____ *timbro e firma* _____

**RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA**

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

Disegno di legge <<Modifiche alla legge Regionale 30 Aprile 2009 e s.m.i. (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)>>. Modifiche ed integrazione art.13.

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato <>, si prefigge di adeguare il testo normativo della legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e s.m.i. (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole) Tale adeguamento normativo consiste, in particolare, nella modifica dell' articolo 13 comma 5 bis della L.R. n. 14/2009, mediante l'integrazione del comma 5 quater).

Potenziati fruitori delle attività, interventi e fruitori delle attività, interventi e previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

I potenziali fruitori delle attività previsti dalla proposta di legge sono gli imprenditori agricoli, che con l'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole, migliorano le condizioni economiche e sociali nelle aree rurali.

Del. h

Oneri finanziari:

La proposta di legge in oggetto, per come peraltro, previsto dall'art. 2, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto lo scopo che si prefigge di integrare l'art. 13 della Legge Regionale n. 14 del 2009 tramite l'inserimento del comma 5 quater all'art. 13. Ciò in quanto l'art. 13 comma 5 bis non prevede, in caso di decesso del titolare dell'azienda agricola, l'immediato subentro nella titolarità dell'azienda agrituristica, fattoria didattica e fattoria sociale.

Appare, pertanto, necessario adeguare il testo normativo di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 14 e s.m.i., per colmare la mancanza di regolamentazione nel caso di subentro, in modo di dare continuità all'attività produttiva dell'azienda, ed a tal fine, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato *sub "A"* alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole)". Modifica ed integrazione art.13.

Si specifica che la proposta di legge non comporta oneri finanziari nuovi o ulteriore per il bilancio regionale poiché le previste integrazioni rivestono natura ordinamentale. Come si evince, infatti, dall'articolato della proposta di legge in questione risulta che per le ipotesi ivi previste la Regione non interviene né con contributi finanziari né con l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio. Ed infatti l'art. 1 della nuova disposizione così recita :

"Articolo 1

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n.14)

1. Nell'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2009, n. 14 (Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole), dopo il comma 5 ter è aggiunto il seguente:

<<5 quater. Nel caso di morte del titolare dell' azienda agricola il coniuge, i parenti entro il terzo o gli affini entro il secondo grado dell'imprenditore, che subentrano, anche in forma societaria, in qualità di eredi nella titolarità dell'azienda agricola:

a) sono esonerati dal rispetto del requisito di cui al comma 5 bis, lettera a);

b) possono acquisire il requisito di cui al comma 5 bis, lettera b), entro un anno dalla data di apertura della successione.>>".

Ad ogni buon conto e al fine di dimostrare la neutralità finanziaria della proposta normativa, con riguardo alle richiamate lett. a) e b) si precisa che :

1) *a) sono esonerati dal rispetto del requisito di cui al comma 5 bis, lettera a), ovvero "a) esercitare, da almeno due anni, l'attività agricola in qualità di imprenditore agricolo titolare di azienda o, se si tratta di coniuge, parente entro il terzo o affine entro il secondo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiuvante familiare comprovata dall'iscrizione all'INPS ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile;*

2) *b) possono acquisire il requisito di cui al comma 5 bis, lettera b), entro un anno dalla data di apertura della successione.>>". ovvero b) aver partecipato, con esito favorevole, al corso formativo di cui al precedente articolo 12.*

E', pertanto, evidente che trattasi di disposizioni di natura puramente ordinamentale che non vanno a comportare ulteriori o nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive name, and the second is a stylized initial or mark.

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 13 comma 5 quater	Zero. Detta disposizioni aventi carattere puramente ordinamentale.

Totale 0

Aspetti procedurali ed organizzativi

Questa modifica non apporterà variazioni nelle modalità organizzative, che saranno espletate ai sensi della normativa vigente in materia.

del - 4

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziate nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
- Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
- Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
- Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Handwritten signatures and initials.

Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____
.....

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

del.

h

➤ Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____


2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE
Il Dirigente del Settore Dott.ssa Alessandra CELI


IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Celio)

Dipartimento n. 8
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Il Direttore Generale Il Dirigente Generale
Dott. Giacomo Giovinazzo